

21536

Concorsi - Bando - Anno 2017

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

del 14 dicembre 2017, n. 2149

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti a tempo indeterminato della figura professionale di Coordinatore pedagogico, categoria unica del ruolo del personale provinciale

Continuazione >>>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2149 DI DATA 14 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. **10** posti a tempo indeterminato della figura professionale di Coordinatore pedagogico, categoria unica del ruolo del personale provinciale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13: "Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento" e successive modificazioni ed integrazioni, in particolar modo gli articoli 10, che prevede che la Giunta provinciale determini la ripartizione del territorio della provincia in circoli della scuola per l'infanzia a ciascuno dei quali sia preposto un coordinatore pedagogico, e 24, che elenca le funzioni del coordinatore stesso;

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici" (D.P.P. 12.10.2007 n. 22-102/Leg.).

VISTO il Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale A.T.A. ed assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole per l'infanzia e del personale della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 17 ottobre 2003, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'allegato A all'Ordinamento professionale di data 10 novembre 2004, come successivamente modificato ed integrato, che prevede, tra le altre cose, i requisiti di accesso alla categoria dei coordinatori pedagogici della scuola per l'infanzia della Provincia di Trento;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2000 del 24 novembre 2017, con la quale sono state impartite le direttive per la revisione delle norme contrattuali in materia di requisiti di accesso alla Categoria unica dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia;

VISTA l'ipotesi di accordo stralcio siglata il 4 dicembre 2017 con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale A.T.A. e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale delle istituzioni formative provinciali e relativa ai requisiti di accesso alla Categoria unica dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia previsti dal Contratto collettivo provinciale di lavoro;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2138 del 7 dicembre 2017 con la quale è stata autorizzata l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alla sottoscrizione del testo siglato in data 4 dicembre 2017 concernente l'ipotesi di accordo stralcio relativa ai requisiti di accesso alla Categoria unica dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia previsti dal Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale A.T.A. e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e

secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale delle istituzioni formative provinciali;

VISTO l' Accordo provinciale concernente il rinnovo del biennio economico 2008–2009 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale ausiliario, tecnico amministrativo(A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed Istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento di data 1 settembre 2008;

VISTO l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016 – 2017, per il personale del comparto scuola – area del personale ATA e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e del personale insegnante e coordinatore pedagogico delle scuole dell'infanzia e del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali di data 21 dicembre 2016;

RITENUTO, tenuto conto degli attuali posti vacanti e del piano dei pensionamenti per il prossimo triennio scolastico, di mettere a concorso complessivamente **10** posti a tempo indeterminato della figura di coordinatore pedagogico delle scuole per l'infanzia, categoria unica, fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione di procedere ad ulteriori assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso;

DATO ATTO che le graduatorie avranno validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione delle graduatorie stesse.

RITENUTO di prevedere la possibilità di una preselezione pubblica per esami da svolgersi nel caso di elevato numero di partecipanti, al fine di selezionare un numero di candidati da ammettere alle prove del concorso che sia congruo e proporzionato rispetto ai posti messi a concorso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.P. 12.10.2007 n. 22-102/Leg. "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici";

ESAMINATO il bando di concorso allegato, in cui sono indicate le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, della eventuale preselezione nonché della formazione ed utilizzo delle graduatorie e ritenuto meritevole di approvazione.

VISTO il D.Lgs. n. 165 di data 30 marzo 2001 avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. concernente i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'articolo 15 che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le

persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale.

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in particolare l'articolo 39, comma 15, e il decreto legislativo n. 215 del 8 maggio 2001, in particolare l'articolo 18 comma 6 relativo alla riserva dei posti a favore dei militari delle forze Armate;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, concernente "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331";

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ed in particolare l'articolo 20 concernente prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

VISTA la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 65.

VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto dall'articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2830 di data 29 dicembre 2006 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia Autonoma di Trento".

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica del 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche.

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 recante l'equiparazione tra di diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

DATO ATTO che in data 30 ottobre 2017 è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale.

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. **10** posti a tempo indeterminato della figura professionale di coordinatore pedagogico, categoria unica del ruolo del personale provinciale;
2. di approvare l'allegato testo del Bando, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, nonché i relativi allegati A (Tabella di valutazione titoli), B (Precedenze), C (Preferenze), D (Trattamento dei dati personali), e E (Programma d'esame).
3. di disporre la pubblicazione del bando di concorso di cui all'allegato sul sito internet www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al concorso, e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dando atto che dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto;
4. di fissare la tassa di ammissione alla procedura in oggetto in 25,00 euro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
5. di dare atto che avverso questo bando è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso;

DCA / FM

Allegato parte integrante

BANDO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COORDINATORE PEDAGOGICO, CATEGORIA UNICA DEL RUOLO DEL PERSONALE PROVINCIALE.

Articolo 1

Posti a concorso e trattamento economico

1. Ai sensi della Legge Provinciale 13/1977 (Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), della Legge Provinciale 5/2006 (Legge provinciale sulla scuola) e della Legge Provinciale 7/1997 (Legge sul personale della Provincia) nonché del Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007 n. 22-102/Leg. (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici) è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi **10** posti a tempo indeterminato nella figura professionale di Coordinatore pedagogico, categoria unica, del ruolo del personale provinciale.

2. Il 30 % dei posti a concorso è riservato ai militari volontari delle forze armate appartenenti alle categorie di cui all'Allegato B lett. b) del presente bando che risultino eventualmente inseriti nella graduatoria finale del concorso. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo il normale ordine di scorrimento della stessa.

3. Le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della presente procedura concorsuale hanno validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione delle graduatorie stesse. L'Amministrazione si riserva di utilizzare le graduatorie per conferire incarichi a tempo indeterminato anche ai candidati non vincitori, in caso di intervenute rinunce da parte dei candidati dichiarati vincitori, fino a garantire la copertura del fabbisogno messo a concorso, ovvero per ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare nel periodo di vigenza delle graduatorie anche oltre il contingente dei posti messi a concorso.

4. Le assunzioni saranno esclusivamente a tempo pieno. Nel caso in cui il candidato rifiuti la proposta di assunzione o non si presenti alla convocazione per l'assunzione sarà depennato dalla graduatoria.

5. Gli assunti avranno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento e accordi specifici. Il trattamento base (I posizione retributiva) è il seguente:

- stipendio base: € 18.984,00 annui lordi;
- assegno: € 4.023,72 annui lordi;
- indennità integrativa speciale: € 6.641,64 annui lordi;
- tredicesima mensilità;
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;
- eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, qualora spettanti.

Le suddette voci retributive sono soggette ad adeguamento nel caso di variazioni contrattuali riguardanti il personale di riferimento.

6. Gli assunti, dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, non hanno la possibilità di partecipare a procedure di mobilità nei confronti di Istituzioni scolastiche site nel resto del territorio nazionale.

Articolo 2

Mansioni del coordinatore pedagogico

1. Ai sensi dell'Allegato A all'Ordinamento professionale di data 10 novembre 2004 e ss. mm. il coordinatore pedagogico svolge le seguenti mansioni (che possono essere soggette a modifica a seguito di variazioni dell'Ordinamento professionale citato):

Svolgere principalmente funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle scuole.

Provvedere all'organizzazione, al coordinamento ed all'utilizzo delle risorse umane.

Svolgere attività di studio, ricerca ed analisi comparata altamente qualificata nell'ambito delle discipline psico-pedagogiche e della didattica, con particolare riferimento all'infanzia.

Programmare la propria attività in relazione agli interventi di politica scolastico-infantile della Provincia.

Collaborare con il Servizio alla realizzazione di progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione didattico-metodologica, alla verifica dei risultati e alla predisposizione di una adeguata documentazione.

Provvedere all'analisi dei bisogni formativi del personale scolastico per l'individuazione delle attività di aggiornamento, anche prestando la propria competenza tecnica per la realizzazione delle stesse.

Curare i rapporti con i Servizi sanitari e socio-assistenziali per l'integrazione dei bambini handicappati, per il sostegno alle situazioni di disagio evolutivo e per la realizzazione di iniziative di promozione alla salute.

Curare e sostenere iniziative di continuità fra i servizi socio-educativi per la prima infanzia, con la scuola elementare nonché di raccordo con il territorio.

Collaborare con il Servizio alla realizzazione di iniziative di promozione per una migliore conoscenza del servizio e per l'approfondimento di tematiche educative.

Verificare, sulla base di specifici indicatori, il livello di qualità fornito dalle scuole e promuovere interventi per il miglioramento della qualità esistente.

Collaborare alla produzione editoriale del Servizio Scuola materna.

Partecipare a gruppi di studio istituiti all'interno del Servizio per l'approfondimento di specifiche tematiche legate alla gestione scolastica.

Assicurare alle scuole il supporto specialistico per l'elaborazione del progetto pedagogico.

Coordinare le attività delle scuole del Circolo sotto il profilo progettuale.

Svolgere i compiti direttivi nei confronti del personale della scuola e nella gestione del servizio scolastico a livello organizzativo e funzionale.

Presiedere il Collegio dei docenti; istituire il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica dei bambini handicappati.

Curare i rapporti con i Comitati di gestione, con le assemblee dei genitori, con le Amministrazioni comunali e, più in generale con altri soggetti esterni.

Coordinare il personale di segreteria del Circolo.

Stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato.

Decidere, sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti, sentito il Comitato di gestione ed il Collegio del personale, gli orari di lavoro degli insegnanti.

Autorizzare le ferie degli insegnanti e la fruizione di permessi vari.

Decidere in merito alla riorganizzazione della struttura scolastica in caso di assenza di personale o di inserimento di nuovo personale attraverso disposizioni di servizio.

Esprimere parere all'Amministrazione comunale sull'orario e sulle ferie del personale ausiliario.

Assumere i provvedimenti di urgenza per assicurare il funzionamento e la sicurezza delle scuole.

Assumere provvedimenti di chiusura delle scuole per situazioni di emergenza.

Vigilare sul regolare funzionamento del Comitato di gestione e, nei casi indicati dalla legge, provvedere al suo scioglimento.

Assumere le competenze assegnate ai Comitati di gestione in caso di irregolarità di funzionamento o di eventi eccezionali.

Autorizzare lo svolgimento delle attività inter-extra-parascolastiche.

Individuare i progetti e le modalità di erogazione del fondo di produttività degli insegnanti da fornire al Dirigente.

Effettuare il controllo sulle scuole dell'infanzia equiparate e sugli asili nido in merito all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge.

Compilare le schede di valutazione degli insegnanti da proporre al Dirigente per la valutazione degli stessi.

Nel settore degli asili nido assicurare il coordinamento pedagogico e lo sviluppo dell'attività educativa. In particolare:

- svolgere funzioni di consulenza pedagogica a favore del personale degli asili nido e del Comitato di gestione in accordo con i comuni titolari del servizio;
- formulare proposte in merito agli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi;
- offrire indicazioni per l'aggiornamento del personale;
- curare i rapporti ed i collegamenti in ordine all'attività educativa con la scuola dell'infanzia;
- vigilare sul regolare funzionamento degli asili nido finanziati ai sensi della L.P. n. 13 del 1978 e ss.mm.

Articolo 3

Organizzazione del concorso

1. Il Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola, di seguito denominato "Servizio competente", cura l'organizzazione del concorso, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato l'eventuale prova di preselezione, le prove scritte e la prova orale, l'esito della valutazione dei titoli e procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente, entro centottanta giorni dalla data di svolgimento della prima prova di concorso, escluso l'eventuale test preselettivo. Il termine è reso noto tramite il diario delle prove scritte, oppure con altre adeguate forme di pubblicità, specificate nel bando medesimo.

3. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ufficio reclutamento e gestione disciplinare personale della scuola che è incardinato nel Servizio competente.

4. Per eventuali informazioni rivolgersi al numero: 0461/491340.

Articolo 4

Requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso

1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di un diploma di laurea quadriennale in psicologia o pedagogia, o lauree equiparate/equipollenti o laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria.

2. E' inoltre necessario avere svolto una pratica professionale **quinquennale**, per non meno di 180 giorni per ciascun anno scolastico, nelle scuole dell'infanzia ovvero nei nidi dell'infanzia o nella scuola primaria.

Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido riguarda sia la figura di insegnante/educatore di ruolo o supplente sia quella di coordinatore pedagogico o profilo equivalente.

Articolo 5

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei requisiti generali sotto riportati:

- a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superamento del limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), di essere familiare di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere cittadino di stati terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) idoneità psico-fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale a concorso. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, o qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia, assumendone la relativa spesa. Alla visita medica vengono sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro;
- e) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
- f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;
- g) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'amministrazione ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;
- h) non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;
- i) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- j) essere disponibile a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede dislocata sul territorio provinciale;
- l) non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.

2. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla categoria e alla figura professionale a concorso;
- c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei requisiti previsti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del dirigente del Servizio competente, l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti previsti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Articolo 6

Domanda di ammissione: termini e modalità di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata e presentata con modalità on-line, collegandosi al portale www.vivoscuola.it, nella parte dedicata ai concorsi del personale della scuola, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, **l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo**. L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016 e dell'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.
2. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 5, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 4, i titoli valutabili ai sensi dell'allegato A, nonché quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare:
 - a) l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'articolo 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta, per l'espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all'handicap e/o necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame. I candidati devono far pervenire, in tempo utile rispetto allo svolgimento delle prove, in originale o in copia autenticata, all'Ufficio Reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola, via Gilli n. 3, Trento - certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, con indicazione dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente, avere bisogno (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare);
 - b) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
 - c) l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato B) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);
 - d) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato C) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);
 - e) il titolo di studio posseduto, specificando l'Università presso la quale è stato conseguito, la sede, la data del conseguimento e la votazione ottenuta, **(la mancata dichiarazione del titolo di studio sarà equiparata ad assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso e pertanto comporterà l'esclusione dal concorso)**; i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono dichiarare l'avvenuta *equipollenza* o dichiarare di avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In questo ultimo caso i candidati sono ammessi con riserva. L'*equipollenza* del titolo di studio deve comunque essere posseduta al momento dell'assunzione;
 - f) il comune di residenza, l'esatto indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) l'eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
 - g) di aver provveduto al versamento di Euro 25,00 quale tassa di partecipazione al concorso.

Il versamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità:

a) versamento tesoreria PAT:

versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del tesoriere capofila della P.A.T.- Unicredit Banca S.p.a. specificando i seguenti codici:
CODICE FILIALE: 5079; CODICE ENTE: 400;

b) bonifico bancario:

bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il tesoriere capofila della P.A.T.- Unicredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei 1 - 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e in aggiunta, per i bonifici dall'estero:

CODICE BIC: UNCRITMM

Il versamento deve essere effettuato con la causale "**tassa concorso per coordinatori pedagogici**".

La suddetta tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata.

4. Tutti i requisiti e i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione, salvo quanto previsto per l'eventuale possesso di titoli di preferenza, di cui all'allegato C), che deve sussistere unicamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per altri eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale, così come illustrato nella nota informativa di cui all'allegato D).

7. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; sanzioni penali sono previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.

8. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 non è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

9. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.

10. Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato la pubblicazione del proprio nominativo nella lista degli iscritti e dei voti riportati in ogni singola prova. Pertanto il candidato non potrà chiedere di essere tolto dai predetti elenchi.

Articolo 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge sul personale della Provincia e dal suo regolamento di attuazione adottato con il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la

corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)" e ss.mm.

Articolo 8

Prove d'esame

1. La procedura si articola nel modo seguente:
 - a) prova di preselezione (eventuale);
 - b) prove scritte;
 - c) prova orale.
2. Nelle prove di esame non è consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. E' precluso l'utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale, pena l'esclusione dal concorso.
3. Il concorrente che è trovato in possesso durante le prove di materiale la cui consultazione è vietata o limitata o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento delle prove, è immediatamente escluso dal concorso. In tale ultima ipotesi, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.
4. L'esito delle prove d'esame è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso di questo bando. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non viene data alcuna comunicazione personale a mezzo posta dell'esito.

Articolo 9

Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. L'avviso relativo ai calendari delle prove previste dal presente bando è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso, almeno 20 giorni prima di ogni prova.
2. L'avviso relativo alle sedi d'esame, relativa ubicazione ed eventuale assegnazione alle medesime dei candidati, è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso.
3. Per ciascuna prova prevista dal presente bando i candidati si devono presentare nelle sedi e nelle tempistiche indicate dall'amministrazione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di eventuale altra documentazione citata nell'avviso di convocazione.
4. La vigilanza durante le prove di cui agli articoli 10 e 11 è affidata agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui può essere assegnato altro personale individuato dal Servizio competente.
5. In caso di assenza temporanea di uno o più componenti della commissione esaminatrice, le prove di cui agli articoli 10 e 11 si possono svolgere comunque alla presenza del personale addetto alla vigilanza.
6. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
7. La presentazione in ritardo comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. Gli avvisi previsti da questo articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non viene inviato alcun tipo di comunicazione personale.

Articolo 10

Prova di preselezione

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare una prova preselettiva in considerazione del numero delle domande pervenute, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg.
2. A seconda del numero dei candidati, la prova potrà svolgersi in più sessioni, secondo il calendario reso noto con le modalità di cui al comma 1 all'articolo 9.
3. La preselezione consisterà in 30 quesiti a risposta multipla chiusa in unica traccia, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta. I 30 quesiti riguarderanno, a discrezione della Commissione, uno o più ambiti di cui all'allegato E.

4. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione si riserva di avvalersi di procedure automatizzate gestite da enti o società appositamente incaricati.
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale -0,25 punti.
6. La durata della prova di preselezione, che non potrà in ogni caso superare i 90 minuti (all'interno dei quali dovranno essere ultimate tutte le operazioni di lettura e di risposta ai quesiti) verrà comunicata dalla Commissione con congruo anticipo.
7. In caso di svolgimento della prova preselettiva sono ammessi alla prova scritta i candidati in misura pari al triplo dei posti messi a concorso. La graduazione della posizione dei candidati fa riferimento all'ultima posizione utile, tenendo conto in tal caso delle preferenze di cui all'allegato C) del presente bando, per i candidati che si trovino eventualmente a parità di punteggio.
8. Il mancato superamento della prova, o comunque la mancata inclusione nelle posizioni utili, comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nelle graduatorie finali.

Articolo 11

Prove scritte

1. Le prove scritte, in numero di due, consisteranno:
 - in una serie di quesiti a risposta sintetica oppure in un tema su argomenti che attengono l'assetto istituzionale e organizzativo delle scuole dell'infanzia e i principali campi di intervento che qualificano le funzioni del coordinatore pedagogico, come dettagliatamente indicati nell'allegato E) al presente bando;
 - nella risoluzione di casi complessi e di varia natura relativamente al funzionamento del servizio scolastico.
2. La durata della prova verrà comunicata dalla Commissione con congruo anticipo. Sono ammessi alla prova orale di cui all'articolo 12 i candidati che abbiano conseguito un votazione media non inferiore a 21/30 nelle due prove scritte e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna prova.

Articolo 12

Prova orale

1. La prova orale è finalizzata a valutare la capacità del candidato di inquadramento delle questioni nei diversi profili, la padronanza dei contenuti trattati, le competenze educative, metodologiche, relazionali, pedagogiche ed organizzative, la competenza direttiva e di assunzione della leadership estesa.
2. La prova orale si divide in due parti: una dedicata alla trattazione da parte del candidato del caso e la seconda in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 20 minuti, nel corso del quale saranno approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche effettuate.
3. La prima parte verterà su casi concreti, adeguatamente supportati da riferimenti teorici, con particolare riferimento ai seguenti campi di intervento del coordinatore pedagogico in analogia con quanto evidenziato per le prove scritte:
 - **il presidio del funzionamento scolastico:** assetti organizzativi, elaborazione di piani lavorativi del personale, pianificazione delle attività di puntuale verifica e valutazione dei risultati, metodiche di conduzione dei gruppi di lavoro e di coinvolgimento delle figure professionali nei vari livelli di responsabilità;
 - **il supporto alle scuole:** azioni dirette al miglioramento dell'offerta educativa/ didattica, la collegialità, le dimensioni educative specifiche al mandato istituzionale del servizio;
 - **la specificità di funzione del coordinatore pedagogico,** nella costruzione di reti locali, istituzionali e di scambio professionale tra operatori;
 - **la promozione delle risorse umane** come fattore soggettivo di sviluppo individuale, come fattore sociale nell'erogazione del servizio, come fattore culturale e di innovazione in campo educativo;
 - **la cura delle dimensioni partecipative,** sia a livello di organismi gestionali previsti che comunitario e di clima relazionale interno e esterno nei rapporti con le famiglie secondo i più avanzati approcci in campo genitoriale;
 - **la promozione della rete formativa,** anche negli scambi con altri ordini scolastici e i servizi per

la prima infanzia;

- **il processo educativo/ didattico**; strumenti e strategie di controllo sull'efficacia dei piani di intervento delle scuole, l'azione di indirizzo e programmazione generale e specifica delle scuole in risposta ai bisogni dei bambini, la promozione delle *best practics* anche in un'ottica di promozione della capacità autoriflessiva da parte delle scuole.

4. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato (Inglese, Tedesco, Francese o Spagnolo), almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la valutazione della conoscenza della lingua straniera possono essere attribuiti al candidato fino ad un massimo di punti 2.

5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco è affisso nella sede d'esame.

6. La prova di cui al presente articolo è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.

Articolo 13

Titoli di servizio e di cultura

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. Questi titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. **Non viene consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.**

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione, dopo le prove scritte, terminata la correzione degli elaborati e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato le prove medesime, prima comunque di procedere all'abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.

Pertanto si procede nel seguente modo:

a) dopo la correzione delle prove scritte, la Commissione provvede a individuare solamente i candidati che non abbiano superato le prove, abbinando ai temi i relativi nominativi; nei confronti di questi i titoli non sono valutati;

b) nei confronti di coloro che hanno superato la prove scritte, invece si procede alla valutazione dei titoli e solo al termine di tale operazione si abbineranno le votazioni delle prove scritte con il relativo nominativo.

3. Per la valutazione dei titoli la Commissione si avvale anche del supporto del Servizio competente.

4. Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato le prove scritte è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul portale tematico www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata.

5. Tutti i titoli di servizio e di cultura che i candidati intendono presentare per la valutazione devono essere dichiarati nel modello di domanda. **La mancata dichiarazione comporta la non valutazione del titolo.** Per quanto concerne la consegna delle pubblicazioni di cui al punto A.2.11 della Tabella valutazione titoli sarà cura della Commissione fissare la data entro la quale essi dovranno essere tassativamente depositati presso il Servizio competente.

6. Tutti i titoli di servizio e di cultura devono essere autocertificati; in questo caso occorre indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione del certificato sostitutivo. Qualora l'autocertificazione sia incompleta o comunque imprecisa, i titoli non verranno valutati. In ogni caso sono valutati solo ed esclusivamente i titoli autocertificati e autodichiarati.

7. I titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento dopo il 1 gennaio 1998 sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.

8. I candidati sono invitati a limitarsi a indicare unicamente i titoli valutabili. Si valutano solo i titoli posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

9. Il Servizio competente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

10. Ai titoli, indicati nell'Allegato A, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 40 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo.

Articolo 14

Formazione e approvazione delle graduatorie e relativa durata

1. La Commissione esaminatrice provvede alla compilazione della graduatoria finale di merito relativamente a tutti i candidati che hanno superato le prove scritte e orale.
2. Il punteggio finale, espresso in centesimi, della graduatoria del concorso è dato dalla somma del voto medio conseguito nelle prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli. Si ricorda che l'esito dell'eventuale prova preselettiva non contribuisce in alcun modo a formare il punteggio finale, in quanto utile esclusivamente per l'ammissione alle successive prove scritte.
3. Il Servizio competente forma la graduatoria finale con l'osservanza, in caso di parità di punteggio, delle preferenze previste dall'Allegato C del bando dichiarate nella domanda di ammissione.
4. La Giunta provinciale approva le seguenti graduatorie finali :
 - a) la graduatoria di merito, nella quale sono inseriti tutti i candidati che hanno superato le prove scritte e l'orale;
 - b) la graduatoria dei vincitori in numero pari ai posti messi a concorso.
5. Le graduatorie hanno validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione.
6. In sede di effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato si terrà conto delle categorie di aventi diritto a riserve di posti, previste dalla normativa vigente e dal bando di concorso, e come risultanti dalle domande di partecipazione al concorso stesso. Pertanto le assunzioni a tempo indeterminato di eventuali riservisti potranno rideterminare il contingente dei posti da assegnare ai vincitori inseriti nella graduatoria finale.
7. Le graduatorie finali del concorso sono pubblicate sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al concorso, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino decorre il termine per eventuali impugnative.
8. La graduatoria finale dei vincitori è utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori riguardo ai posti messi a concorso, per il periodo di vigenza della graduatoria stessa. L'Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria di merito per conferire incarichi a tempo indeterminato anche ai candidati non vincitori, in caso di intervenute rinunce da parte dei candidati dichiarati vincitori, fino a garantire la copertura del fabbisogno messo a concorso, ovvero per ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare nel periodo di vigenza della graduatoria anche oltre il contingente dei posti messi a concorso. In assenza di altre graduatorie valide per l'assunzione a tempo determinato l'amministrazione può avvalersi delle graduatorie scaturenti dal presente concorso.

Articolo 15

Assunzione in servizio

1. I candidati vincitori del concorso e che risultino in regola con la prescritta documentazione hanno titolo a essere assunti con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale .
2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, gli interessati hanno diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
3. I coordinatori pedagogici assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova pari ad un anno scolastico, come previsto dal vigente contratto collettivo provinciale.
4. I coordinatori pedagogici assunti dalla Provincia Autonoma di Trento non hanno la possibilità di partecipare a procedure di mobilità nei confronti di Istituzioni scolastiche site nel resto del territorio nazionale.
5. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale delle scuole per l'infanzia provinciali, area coordinatori pedagogici, e alla relativa copertura finanziaria.
6. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con deprezzamento dalla graduatoria.

7. In caso di successiva cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. è fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri negli ultimi tre anni di servizio.

8. La Provincia Autonoma di Trento ha facoltà di sottoporre l'assunto a visita sanitaria collegiale di controllo al fine di accertarne l'idoneità psico-fisica all'impiego. Nel caso il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia, assumendone la relativa spesa. Alla visita medica vengono sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro.

Articolo 16

Formazione dei vincitori

1. I candidati vincitori del concorso sono tenuti, sulla scorta delle indicazioni che verranno successivamente fornite dall'amministrazione, alla partecipazione ad appositi corsi di formazione.

Articolo 17

Presentazione dei documenti di rito, autocertificazioni e controlli.

1. Gli eventuali assunti devono presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.

2. Devono altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.

3. La Provincia Autonoma di Trento procede, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. I candidati che rendono dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, vengono cancellati dalle graduatorie e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, viene risolto.

Articolo 18

Riferimenti normativi

1. I contenuti del bando e le modalità con le quali viene espletato il concorso sono conformi al D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 avente ad oggetto "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7)" e successive modifiche e integrazioni e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia.

2. Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246".

3. Per quanto non previsto dal presente bando si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della Provincia), dalla novellata legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), dalla legge provinciale 13/1977 (Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia).

Articolo 19

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 20

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dal Servizio competente è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e avviene con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, possono inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento dei dati previsti dal comma 1 è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dal concorso o la non valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al dirigente del Servizio competente, responsabile del trattamento dei dati.
4. I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione sono raccolti in archivi anche informatici e trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura selettiva ed eventualmente ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro.
5. Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati.

Allegato parte integrante
ALLEGATO A)

TITOLI VALUTABILI (massimo punti 40)

	Tipologia	Punteggio
A	TITOLI CULTURALI (massimo punti 20)	
A.1	Titolo di studio di accesso (massimo punti 5)	
A.1.1	Laurea che costituisce titolo di accesso. (nota 1)	Punti
	Voto in centodecimi (110)	1,00
	da 66 a 76	2,00
	da 77 a 87	3,00
	da 88 a 98	4,00
da 99 a 110	4,00	
110 e lode	5,00	
A.2	Altri titoli culturali (massimo punti 15)	
A.2.1	Diplomi di laurea di durata almeno quadriennale c.d. "vecchio ordinamento" o laurea Specialistica o laurea Magistrale. (nota 2)	Punti 4,00
A.2.2	Diploma di laurea triennale (nota 2)	Punti 2,00
A.2.3	Abilitazione professionale connessa ai diplomi di laurea richiesti per l'accesso al concorso. (nota 3)	Punti 3,00
A.2.4	Dottorato di ricerca coerente con il profilo professionale del posto a concorso. (nota 3)	Punti 6,00
A.2.5	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale. (nota 3) coerente con il profilo professionale del posto a concorso.	Punti 2,00 per ogni anno di durata del corso fino ad un massimo di punti 6,00
A.2.6	Diploma di perfezionamento post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti ad almeno 60 CFU con esame finale, coerente con il profilo professionale del posto a concorso. (nota 3)	Punti 2,00
A.2.7	Certificazioni informatiche e digitali (nota 4)	Punti
	ECDL o NUOVA ECDL	
	Livello Core o Base	0,50
	Livello Advanced	1,00
	Livello Specialised/Professional	1,50
	MICROSOFT	
	Livello MACD o equivalente	0,50
	Livello MCSD o equivalente	1,00
	Livello MCDBA o equivalente	1,50
EIRSAF		
Four	0,50	
Green	0,50	
Full	1,50	
A.2.8	Certificazione linguistica della conoscenza della lingua straniera inglese o tedesco rilasciata da ente certificatore accreditato a livello internazionale. (nota 5)	Punti
	livello B2	1,00
	livello C1	1,50
	livello C2	2,00
	Per la sola lingua tedesca, attestato di bilinguismo rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano	Punti

	Attestato B Attestato A	1,00 1,50
A.2.9	Titolo di specializzazione sul sostegno nella scuola dell'infanzia, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della Legge Provinciale n. 27 del 10 settembre 1993 e nella scuola primaria.	Punti 2,00
A.2.10	Titolo di specializzazione rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale del corso di differenziazione didattica sul metodo "Montessori"	Punti 1,00
A.2.11	Libri o articoli di stampa in materia pedagogico/didattica/educativa (nota 6)	Punti 0,50 ogni articolo 1,50 per ogni libro o parte di libro
B	TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 20)	
B.1	Servizio prestato in qualità di coordinatore pedagogico (massimo punti 10)	
B.1.1	Servizio prestato in qualità di coordinatore pedagogico delle scuole per l'infanzia della Provincia autonoma di Trento.	Punti 0,3 per ogni mese o frazione superiore o uguale a 15 giorni.
B.1.2	Servizio prestato in qualità di coordinatore pedagogico delle scuole per l'infanzia equiparate nella provincia di Trento.	Punti 0,2 per ogni mese o frazione superiore o uguale a 15 giorni.
B.1.3	Servizio prestato in mansioni equivalenti presso le scuole per l'infanzia, i nidi o servizi per l'infanzia, con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di enti pubblici o enti gestori convenzionati o cooperative affidatarie dei servizi.	Punti 0,1 per ogni mese o frazione superiore o uguale a 15 giorni.
B.2	Servizio prestato come insegnante (massimo punti 10)	
B.2.1	Servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo o supplente in scuole dell'infanzia, provinciali, statali e paritarie (nota 7)	Punti 0,15 per ogni mese o frazione superiore o uguale a 15 giorni.
B.2.2	Servizio prestato in qualità di insegnante nelle istituzioni scolastiche primarie provinciali, statali e paritarie con contratto a tempo determinato o indeterminato (nota 7).	Punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore o uguale a 15 giorni.
B.2.3	Servizio prestato in qualità di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi, con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di enti pubblici o enti gestori convenzionati o cooperative affidatarie dei servizi. (nota 7).	Punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore o uguale a 15 giorni.

NOTE

nota 1: I titoli espressi con punteggi diversi da quelli indicati in tabella devono essere riportati a centodieci. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. In caso di mancanza dell'indicazione da parte del candidato della votazione conseguita, sarà attribuito d'ufficio il punteggio minimo.

nota 2: Riguarda solo i titoli ulteriori rispetto a quello richiesto ai fini dell'ammissione al concorso. La laurea triennale che costituisce parte del percorso di studi della laurea magistrale/specialistica fatta valere come titolo di accesso non può essere fatta valere come titolo ulteriore al titolo di accesso. Verrà valutato un solo titolo di laurea per tipologia. Il punteggio per i predetti titoli è assegnato solo se conseguiti nell'ambito delle materie pedagogiche, psicologiche (compresa, ai soli fini della valutazione come titolo ulteriore, la laurea in Scienze cognitive), sociologiche e giuridico-amministrative).

nota 3: Nelle categorie di cui ai punti A.2.3, A.2.4, A.2.5 e A.2.6, viene valutato, all'interno della stessa tipologia, unicamente un titolo.

nota 4: Si valuta un solo titolo.

nota 5: Nel rispetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 che ha introdotto il trilinguismo anche nelle scuole per l'infanzia, con l'insegnamento delle lingue tedesco e inglese, si valutano unicamente le certificazioni linguistiche di dette lingue. Per ciascuna lingua si valuta solo il titolo di grado più avanzato. Non è possibile cumulare la certificazione in lingua tedesca con l'attestato di bilinguismo.

nota 6: Per le pubblicazioni verranno attribuiti fino ad un massimo complessivo di tre punti. Per ciascun libro o parte di libro deve risultare evidente l'apporto individuale del candidato, mentre ciascun articolo è valutato solo se pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR.

nota 7: Non viene valutato il periodo di servizio quinquennale richiesto come titolo di accesso. E' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data di nomina. Al servizio previsto al punto B.1.1, a quello previsto al punto B.1.2 e a quello previsto al punto B.2.1 vengono attribuiti al massimo 6 punti. Al servizio previsto al punto B.1.3, a quello previsto al punto B.2.2 e a quello previsto dal punto B.2.3 vengono attribuiti al massimo 2 punti. Il servizio prestato per lo stesso periodo su profili professionali diversi viene valutato su entrambi i profili; diversamente per i servizi prestati per periodi concomitanti sullo stesso profilo, alle dipendenze di enti diversi, viene valutato unicamente un servizio facendo riferimento a quello che attribuisce il punteggio più favorevole per il candidato.

Allegato parte integrante
ALLEGATO B)

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA' PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.

A1) Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 1 della legge n. 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge n. 302/90 e precisamente:

2. invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;

a) invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;

3. invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;

b) persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);

c) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione richiesta:

- attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della L. 68/99 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/99 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità civile in corso di validità e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della L.68/99 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento.

A2) Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 18 della legge n. 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge n. 407/98, che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente:

1. orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati in Italia (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione);
2. orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
3. coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;

2. profughi italiani rimpatriati.

Documentazione richiesta:

- i titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

B) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEL 30 % dei posti a concorso i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9 e dell'articolo 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni) i VFB, in ferma triennale, e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata.

Documentazione richiesta:

- i titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Allegato parte integrante
ALLEGATO C)

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (articolo 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e articolo 25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007, articolo 49 comma 5):

1. GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
2. I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
3. I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
4. I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
5. GLI ORFANI DI GUERRA
6. GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
7. GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
8. I FERITI IN COMBATTIMENTO
9. GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
10. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
11. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
12. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
13. I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA
14. I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
15. I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO
16. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI

17. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (come lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
18. I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)
19. GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI
20. I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

In caso di permanenza di parità la preferenza è data al genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso.

In caso di ulteriore parità, la preferenza è determinata:

1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
3. dalla più giovane età;
4. dal maggior punteggio o valutazione conseguito/a per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

**Allegato parte integrante
ALLEGATO D)**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITA'
ALL'ART 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003**

I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi anche informatici presso la sede della Provincia Autonoma di Trento in p.za Dante, 15-Trento o presso altre sedi di uffici dell'Amministrazione provinciale, da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura selettiva ed eventualmente ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il mancato conferimento provocherà l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura concorsuale.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Provincia Autonoma di Trento titolare del trattamento.

Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati.

Allegato parte integrante
ALLEGATO E)

PROGRAMMA D'ESAME

A) il quadro normativo di riferimento:

- Legge provinciale n.13/ 1977 e ss. mm.. “Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento”;
- “Orientamenti dell’attività educativa della scuola dell’infanzia”. DPGP n.5-19/Leg. dd. 15 marzo 1995
- legge provinciale n.4/ 2002 e n. 17/ 2007. “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”;
- legge provinciale n.5/ 2006 e ss.mm. “Sistema educativo di istruzione formazione del Trentino”;
- legge provinciale n.27/ 1993 e ss.mm.. “Norme in materia di insegnanti supplementari della scuola dell’infanzia”;
- legge provinciale n.8/2003. “Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap”;
- D. Lgs 81/2008, organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro, accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori;
- disposizioni contrattuali applicabili al personale insegnante e coordinatore pedagogico delle scuole dell’infanzia e accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/ 2018 per il personale del comparto scuola;
- disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento per il biennio scolastico 2015/ 2017;
- disposizioni riguardanti la sostituzione del personale docente e ausiliario delle scuole dell’infanzia;
- disposizioni generali per l’iscrizione e l’ammissione alle scuole dell’infanzia e al servizio di orario prolungato;
- riferimenti al contesto e al quadro normativo per la scuola dell’infanzia e I servizi per la prima infanzia;

B) organizzazione del servizio scolastico:

- elementi da considerare per l’organizzazione e il presidio del servizio scolastico, in termini di regolarità di funzionamento, qualità dell’offerta formativa erogata, tenuta del sistema relazionale interno e esterno;
- pianificazione dell’attività di monitoraggio della qualità del servizio e gestione del personale scolastico;
- funzioni e compiti attribuiti agli organismi collegiali e modalità di raccordo che valorizzano le reciproche competenze;
- strumenti per gestire la complessità di funzionamento delle scuole e dei servizi e governare la pluralità di stili, pratiche, relazioni tipiche di contesti educativi;
- strategie fondamentali per promuovere una cultura organizzativa orientata alla flessibilità e alla modulazione degli assetti in risposta alla esigenze individuali dei bambini e sociali del contesto di appartenenza, nel quadro di obiettivi istituzionali e di politica scolastica;
- competenze di promozione del servizio scolastico e di gestione delle criticità organizzative rilevabili nei contesti
- gestione integrata e coordinata delle relazioni collegiali e istituzionali

C) promozione e sostegno alla progettualità delle scuole:

- strategie per l’esercizio di una leadership funzionale che genera scambi tra le figure professionali e i diversi interlocutori del quadro istituzionale in cui sono inserite le scuole dell’infanzia;
- aspetti che qualificano la dimensione progettuale e di indirizzo culturale/ pedagogico per una gestione qualificata delle scuole e la progettazione di interventi educativi coerenti con le finalità della scuola dell’infanzia;

- strumenti di lettura e analisi dei fattori chiave del contesto educativo per imprimere impulso innovativo alla progettualità delle scuole e produrre cambiamenti migliorativi nell'offerta educativa;
- forme di sostegno e di mediazione che favoriscono l'assunzione dei processi decisionali interni al servizio e l'effettiva attuazione di obiettivi condivisi;
- modalità di attuazione della funzione di *governance* dei servizi all'infanzia e di monitoraggio, controllo e verifica della qualità della programmazione educativa e pedagogica e dei vari livelli di raccordo con i servizi in generale presenti nel territorio;

D) sviluppo di reti operative e del sistema:

- specificità legate alla definizione del ruolo del coordinatore come figura di raccordo tra la dimensione locale e quella di sistema;
- modalità operative che favoriscono la circolarità di conoscenze e esperienze tra le scuole in una logica di interscambio che persegue sia unitarietà di intenti sia la valorizzazione delle peculiarità tipiche di ogni realtà;
- azioni per promuovere la reale partecipazione delle famiglie al servizio scolastico con particolare attenzione ai nuovi concetti di sostegno genitoriale e di partenariato educativo;
- strumenti e strategie per la costruzione e la gestione di un sistema integrato orizzontale (tra diverse agenzie) e verticale;

E) valorizzazione delle risorse umane:

- modalità e strumenti per lo sviluppo delle risorse professionali che operano nella scuola, tenendo presente la dimensione individuale legata ai bisogni e quella sociale legata alle tendenze e ai problemi globali e fondamentali;
- processi che favoriscono la costruzione di conoscenze e del sapere pedagogico degli insegnanti nell'azione di consulenza fornita alle scuole e di elaborazione di progetti educativi e didattici in grado di intrecciare contesti, apprendimenti, competenze e potenzialità dei bambini;
- rilevazione dei bisogni formativi e elaborazione di linee progettuali;
- funzioni prevalenti del coordinatore pedagogico e capacità di orientamento relazionale;
- gestione del personale, aspetti amministrativi e di ottimizzazione delle performance professionali;

F) didattica e ricerca:

- funzione e ruolo del coordinamento pedagogico nell'assolvere alla funzione di prevenzione e filtro propria dei contesti per l'infanzia, per garantire effettiva uguaglianza di opportunità educative dei bambini e superamento dei condizionamenti sociali, culturali;
- costruzione di sinergie con i soggetti istituzionali del territorio anche finalizzati alla presa in carico di bisogni particolari;
- supporto tecnico alla definizione dei progetti educativi e didattici e verifica della pertinenza;
- promozione di attività di autovalutazione e valutazione di efficacia degli interventi educativi adottati dalle scuole;
- supporto nella strutturazione di pratiche di osservazione e rilevazione dei comportamenti infantili nel quadro evolutivo dei bambini;
- supervisione delle metodologie educative/didattiche;
- incentivazione di attività di ricerca, diffusione e documentazione di progetti.